

Ordinanza n. 12, del 9 gennaio 2017

Massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, mediante:

- ✓ l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale»,
- ✓ la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Le disposizioni si applicano a tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'articolo 34 del sopra menzionato decreto legge n. 189 del 2016.

## Ordinanza n. 12, del 9 gennaio 2017

Attuazione dell'articolo 34, del decreto legge n. 189 del 2016.

1. La ordinanza contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso:

- ✓ l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale»,
- ✓ la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

2. Le disposizioni si applicano a tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016.

Lo schema di Protocollo d'intesa, di cui al comma 1, costituente l'Allegato "A", ed è parte integrante e sostanziale della ordinanza.

**Esso contiene**

- a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'«elenco speciale»;
- b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento;
- c) i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
- d) la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016;
- e) la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.

3. La disciplina trova origine, oltre che dalla normativa vigente, dallo schema di Protocollo d'intesa sottoscritto dal Commissario Straordinario e dalla Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica, che definisce:

- ✓ i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'«elenco speciale»;
- ✓ la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, nella misura del 10 per cento, dall'articolo 34, comma 5, quale compenso per i professionisti, con riguardo a tutte le attività tecniche da svolgere per la ricostruzione pubblica e privata, nonché dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento;
- ✓ i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
- ✓ la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016;
- ✓ la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.



## **Criteri Generali e Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti**

Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare.

L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture – uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

I soggetti privati dovranno conferire gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco Speciale.

**Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'albo professionale;
- b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
- d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria;
- f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
- g) essere un operatore economico professionale;
- h) requisiti di affidabilità e di professionalità;
- i) esistenza di idonea polizza assicurativa;
- j) essere in regola con gli obblighi formativi.

## Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'albo professionale;
- b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;
- d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;
- f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;

- |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>g) essere un operatore economico professionale riconducibile ad una delle categorie previste dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al DM 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b) e c);</p> <p>h) requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività;</p> <p>i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all'articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;</p> <p>j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Gestione dell'Elenco Speciale

Il Commissario Straordinario provvede all'istituzione ed all'aggiornamento periodico dei dati contenuti nell'Elenco speciale, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall'attività di verifica e controllo effettuata su quanto dichiarato.

Camertino - 12 Gennaio 2017

6

## Gestione dell'Elenco Speciale

Il Commissario Straordinario provvede all'istituzione ed all'aggiornamento periodico dei dati contenuti nell'Elenco speciale, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall'attività di verifica e controllo effettuata su quanto dichiarato.

Il Commissario Straordinario respinge l'istanza di iscrizione nell'Elenco speciale in caso di accertata mancanza o insussistenza dei requisiti previsti ovvero provvede alla cancellazione nei casi di sopravvenuta perdita, accertata mancanza dei requisiti o di mancato rispetto delle norme o regolamenti

Il Commissario Straordinario dispone la non iscrizione nell'Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES.

In tutti i casi di rifiuto dell'iscrizione nell'Elenco speciale ovvero di cancellazione del professionista dall'Elenco speciale è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato e chiesta la ripetizione degli importi liquidati.

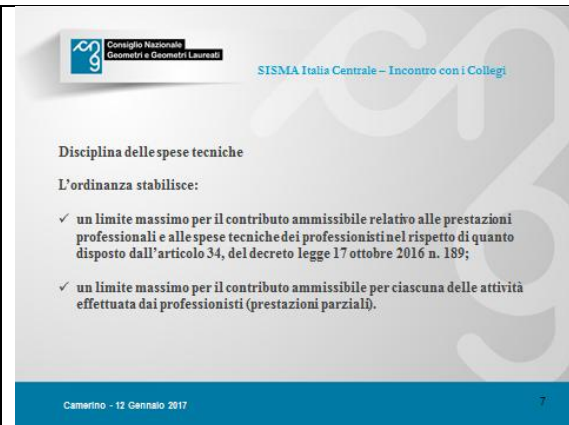
Qualora alla data di entrata in vigore dell'ordinanza non sia ancora stato pubblicato l'avviso previsto, l'incarico di cui al primo comma potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nell'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e nell'apposita ordinanza commissariale.

Nei casi di omessa richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, di rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione dall'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma del sopra menzionato art. 34, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.

Qualora alla data di entrata in vigore dell'ordinanza non sia ancora stato istituito l'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, l'incarico di cui al primo comma potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso di adeguati livelli di

affidabilità e professionalità e di non aver commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad i), il professionista è automaticamente cancellato dall'elenco speciale.



## Disciplina delle spese tecniche

L'ordinanza stabilisce:

- ✓ un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189;
- ✓ un limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna delle attività effettuata dai professionisti (prestazioni parziali).



Le prestazioni tecniche che dovranno essere svolte negli interventi sono:

- a) progetto architettonico, strutturale ed impiantistico (laddove necessario), compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES;
- b) direzione dei lavori architettonici e strutturali, compresa relativa contabilità, liquidazioni ed assistenza al collaudo;
- c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori;
- d) collaudo strutturale.

8

Le prestazioni tecniche che dovranno essere svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati risultano essere:

- a) progetto architettonico, strutturale ed impiantistico (laddove necessario), compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES;
- b) direzione dei lavori architettonici e strutturali, compresa relativa contabilità, liquidazioni ed assistenza al collaudo;
- c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori;
- d) collaudo strutturale.

Nel caso di affidamento di incarichi separati (prestazioni parziali) non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.

I compensi per le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:

- fino al 3,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
- fino all'1,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;
- fino all'0,75% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00;
- fino all'0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

9

Sono escluse dalle spese per prestazioni tecniche e ricomprese all'interno dei costi degli interventi ammissibili, le “indagini e prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione”, le “prove di laboratorio connesse”.

Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:

- fino al 3,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
- fino all'1,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;
- fino all'0,75% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00;
- fino all'0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

 SISMA Italia Centrale - Incontro con i Collegi

**Contributo - compenso per le spese tecniche**

La percentuale indicata al comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016 pari al 10% costituisce il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario Straordinario ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base:

- a) della tipologia delle attività;
- b) all'importo dei lavori.

10

## Contributo per le spese tecniche

La percentuale indicata al comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016 pari al 10% costituisce il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario Straordinario ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base:

- a) della tipologia delle attività;
- b) all'importo dei lavori.

Per la delocalizzazione delle attività economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta essere pari al 5%, senza articolazione in base all'importo dei lavori.

Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione delle attività economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all'importo dei lavori, è la seguente:

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| - per lavori con importi fino a € 500.000,00                            | 9 %  |
| - per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00   | 8 %  |
| - per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 | 7 %  |
| - per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00                     | 6,5% |

11

Per la delocalizzazione delle attività economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta essere pari al 5%, senza articolazione in base all'importo dei lavori.

Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione delle attività economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all'importo dei lavori, è la seguente:

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| - per lavori con importi fino a € 500.000,00                            | 9 %  |
| - per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00   | 8 %  |
| - per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 | 7 %  |
| - per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00                     | 6,5% |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |       |                                                                     |      |                                                                       |      |                                                                         |      |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="168 167 291 207"> </div> <div data-bbox="470 183 705 199">           SISMA Italia Centrale - Incontro con i Collegi         </div> <p>Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, è la seguente:</p> <table> <tr> <td>- per lavori con importi fino a € 150.000,00</td> <td>10,0%</td> </tr> <tr> <td>- per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00</td> <td>9,5%</td> </tr> <tr> <td>- per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00</td> <td>9,0%</td> </tr> <tr> <td>- per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00</td> <td>8,5%</td> </tr> <tr> <td>- per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00</td> <td>8,0%</td> </tr> </table> <div data-bbox="683 558 705 574">12</div> | - per lavori con importi fino a € 150.000,00 | 10,0% | - per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00 | 9,5% | - per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 | 9,0% | - per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 | 8,5% | - per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 | 8,0% | <p>Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per lavori con importi fino a € 150.000,00 10,0%</li> <li>- per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00 9,5%</li> <li>- per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 9,0%</li> <li>- per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 8,5%</li> <li>- per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 8,0%</li> </ul> |
| - per lavori con importi fino a € 150.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,0%                                        |       |                                                                     |      |                                                                       |      |                                                                         |      |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,5%                                         |       |                                                                     |      |                                                                       |      |                                                                         |      |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,0%                                         |       |                                                                     |      |                                                                       |      |                                                                         |      |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,5%                                         |       |                                                                     |      |                                                                       |      |                                                                         |      |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,0%                                         |       |                                                                     |      |                                                                       |      |                                                                         |      |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |     |                                                       |     |                                                |    |                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="168 842 291 882"> </div> <div data-bbox="470 858 705 874">           SISMA Italia Centrale - Incontro con i Collegi         </div> <p>La percentuale massima applicabile per le prestazioni parziali, differenziata sulla base delle diverse prestazioni tecniche e indipendentemente dall'importo dei lavori, è la seguente:</p> <table> <tr> <td>a) progetto architettonico, strutturale ed impiantistico (laddove necessario):</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>b) direzione dei lavori architettonici e strutturali:</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>c) coordinamento della sicurezza nei cantieri:</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>d) collaudo strutturale.</td> <td>4%</td> </tr> </table> <div data-bbox="672 1220 694 1236">13</div> | a) progetto architettonico, strutturale ed impiantistico (laddove necessario): | 54% | b) direzione dei lavori architettonici e strutturali: | 33% | c) coordinamento della sicurezza nei cantieri: | 9% | d) collaudo strutturale. | 4% | <p>Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione previsti dal protocollo di intesa, la percentuale massima, differenziata sulla base delle diverse prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte ed indipendentemente dall'importo dei lavori, è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) progetto architettonico, strutturale ed impiantistico (laddove necessario): 54%</li> <li>b) direzione dei lavori architettonici e strutturali: 33%</li> <li>c) coordinamento della sicurezza nei cantieri: 9%</li> <li>d) collaudo strutturale. 4%</li> </ul> |
| a) progetto architettonico, strutturale ed impiantistico (laddove necessario):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54%                                                                            |     |                                                       |     |                                                |    |                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b) direzione dei lavori architettonici e strutturali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33%                                                                            |     |                                                       |     |                                                |    |                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| c) coordinamento della sicurezza nei cantieri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9%                                                                             |     |                                                       |     |                                                |    |                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d) collaudo strutturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4%                                                                             |     |                                                       |     |                                                |    |                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Per assumere l'incarico per la ricostruzione post-sisma 2016 è obbligatorio il contratto con i committenti privati secondo lo schema tipo.

Lo schema di contratto è allegato all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.

Camerino - 12 Gennaio 2017

14

Tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale

- a) non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo allegato all'ordinanza;
- b) non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti;
- c) ai fini dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dal contratto non possono avvalersi, né direttamente, né indirettamente, dell'attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei come definiti dall'articolo 5, paragrafo §1, lettera G) dell'Allegato "A" alla presente ordinanza, - dagli appartenenti all'associazione, alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l'applicazione della specifica disciplina di settore.

Camerino - 12 Gennaio 2017

15

Per l'assunzione dell'incarico è obbligatorio per il professionista sottoscrivere un contratto secondo lo schema tipo previsto per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016. Il contratto deve essere registrato nelle forme di legge.

Lo schema di contratto è allegato quale parte integrante e sostanziale dell'ordinanza.

Tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale:

- ✓ non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo allegato all'ordinanza;
- ✓ non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti;
- ✓ ai fini dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dal contratto non possono avvalersi, né direttamente, né indirettamente, dell'attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa
- ✓ e, per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei come definiti dall'articolo 5, paragrafo §1, lettera G) dell'Allegato "A" alla presente ordinanza, - dagli appartenenti all'associazione, alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l'applicazione della specifica disciplina di settore.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>L'inosservanza di tali divieti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale

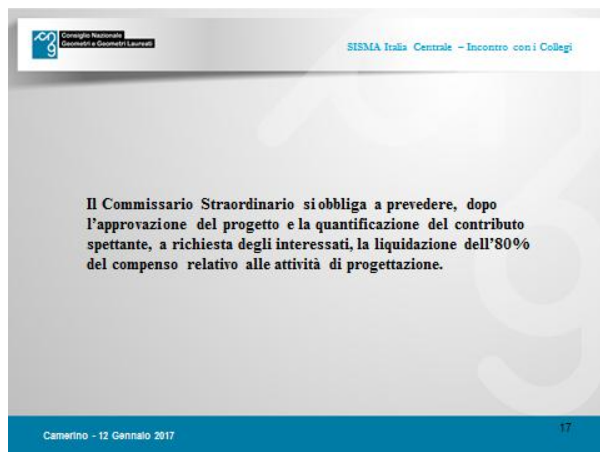
- a) non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo allegato all'ordinanza;
- b) non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti;
- c) ai fini dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dal contratto non possono avvalersi, né direttamente, né indirettamente, dell'attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei come definiti dall'articolo 5, paragrafo §1, lettera C) dell'Allegato "A" alla presente ordinanza, - dagli appartenenti all'associazione, alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l'applicazione della specifica disciplina di settore.

I principali contenuti nel contratto tipo tra il committente ed il professionista risultano:

- a) il contratto relativo alle prestazioni professionali deve essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. La mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell'incarico professionale;
- b) il professionista è obbligato ad indicare nel contratto il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016;
- c) il professionista è obbligato ad assicurare la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi alla ricostruzione post-sisma 2016 con l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e per ogni pagamento si deve far riferimento al CUP assegnato ai lavori;
- f) la mancata presentazione del progetto, nei termini massimi indicati dal Commissario, per responsabilità del tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per l'attività svolta;
- g) la mancata redazione e consegna degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori comporta l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione dell'importo delle spese tecniche riconosciute;
- h) il compenso per le prestazioni professionali relative ai lavori, i cui costi risultano ammissibili al contributo, è esclusivamente quello derivante



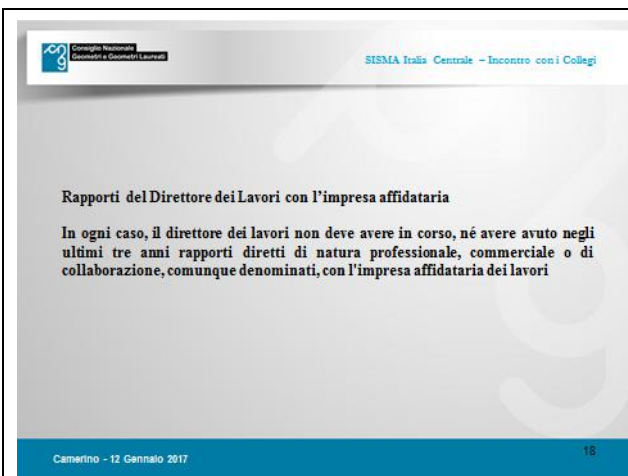
dalla applicazione delle percentuali massime stabilite nel protocollo d'intesa.



Il Commissario Straordinario si obbliga a prevedere, dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice Commissario o suo delegato, effettuato con la procedura della piattaforma tecnologica, a richiesta degli interessati, la liquidazione dell'80% del compenso relativo alle attività di progettazione. L'importo residuo verrà corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.

Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino ammissibili a contributo, è fatto divieto di richiedere al committente il pagamento di acconti.

Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le parti determinano di comune accordo l'entità del compenso professionale.



## **Rapporti del Direttore dei Lavori con l'impresa affidataria**

In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.

A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione.

La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.



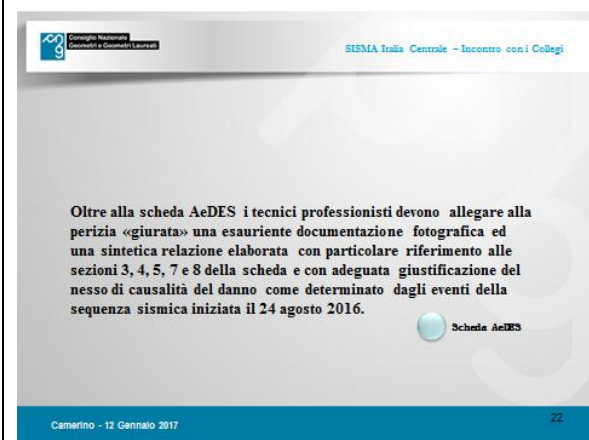
## Svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10/2016

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422/2016 richiamata in premessa, possono essere incaricati della compilazione delle schede AeDES anche indipendentemente dall'attività progettuale.

Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilità dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata, possono conferire ai tecnici professionisti l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate.



Fino all'istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari.



Oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia «giurata» una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016.

Quest'ultimo aspetto deve essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 189 del 2016, per i quali è richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016.

i termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione sono quelli previsti, per le varie procedure che saranno poste in essere dal Commissario Straordinario: danni lievi, delocalizzazione attività comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente emesse dal Commissario;

tra il committente ed il professionista possono essere previsti anche tempi inferiori di consegna dei progetti a quelli previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con accordo tra le parti e comunque non oltre i termini di consegna previsti dalle specifiche ordinanze;

- a. i termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione sono quelli previsti, per le varie procedure che saranno poste in essere dal Commissario Straordinario: danni lievi, delocalizzazione attività comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente emesse dal Commissario;
- b. tra il committente ed il professionista possono essere previsti anche tempi inferiori di consegna dei progetti a quelli previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con accordo tra le parti e comunque non oltre i termini di consegna previsti dalle specifiche ordinanze;
- c. la mancata presentazione del progetto, nei termini massimi indicati dal Commissario, per responsabilità del tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per l'attività svolta;
- d. la mancata redazione e consegna degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori comporta l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione dell'importo delle spese tecniche riconosciute;
- e. il compenso per le prestazioni professionali relative ai lavori, i cui costi risultano ammissibili al contributo, è esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle percentuali massime stabilite nel protocollo d'intesa.

Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati

SISMA Italia Centrale - Incontro con i Collegi

**Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi**

Al fine di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, il Commissario straordinario, di intesa con la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica, stabilisce che:

- a) è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad Euro venticinquemilioni;
- b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta.

Camertino - 12 Gennaio 2017 24

Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati

SISMA Italia Centrale - Incontro con i Collegi

**I limiti massimi previsti, sono aumentati:**

- a) nella misura del 25%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare);
- b) nella misura del 30%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni;
- c) nella misura del 30% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare);
- d) nella misura del 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni.

Camertino - 12 Gennaio 2017 25

## criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi

Al fine di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, il Commissario straordinario, di intesa con la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica, stabilisce che:

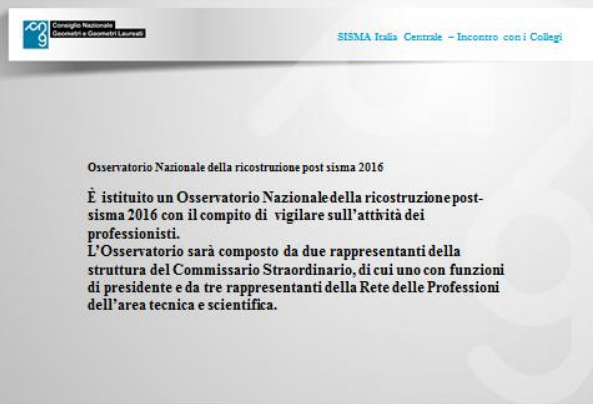
- a) è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad Euro venticinquemilioni;
- b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta.

I limiti massimi previsti, sono aumentati:

- a. nella misura del 25%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare);
- b. nella misura del 30%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni;
- c. nella misura del 30% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare);</p> <p>d. nella misura del 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni.</p> <p>I limiti di cui sopra possono essere derogati con provvedimento del Commissario in caso di verificata sussistenza dei requisiti tecnico organizzativi</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016</h3> <p>È istituito un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 con il compito di vigilare sull'attività dei professionisti.</p> <p>L'Osservatorio sarà composto da due rappresentanti della struttura del Commissario Straordinario, di cui uno con funzioni di presidente e da tre rappresentanti della Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica.</p> <p>L'Osservatorio propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui un professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>superiori a tre, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, secondo modalità e procedure che saranno concordate tra Commissario e la Rete.</p> <p>La Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica si è impegnata a comunicare, con cadenza trimestrale, le sanzioni disciplinari comminate dai rispettivi ordini professionali nei confronti dei professionisti al fine dell'aggiornamento dell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



